



# *Istituto Europeo per le Politiche della Montagna*

*European Highlands Institute*

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

C.F. 84001290240 p.iva 00446400244 (Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963)

## **DETERMINA N° 32 DEL 12.04.2022**

**OGGETTO: Integrazione Impegno di spesa** per lo Studio Legale SASPI-Fieldfisher, per la fase transattiva con l'azienda GELMINI costruzioni S.r.l.

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che la ditta Gelmini costruzioni S.r.l. ha notificato, tramite PEC, il ricorso al TAR Veneto per il silenzio serbato dall'Istituto sulla diffida inviata da Gelmini S.r.l. in data 20.2.2020, con la quale quest'ultima ha intimato l'Istituto medesimo a perfezionare l'iter della procedura di gara indetta per la concessione della coltivazione della cava di marmo di proprietà dell'Istituto sita in località "Bisele".

**RICHIAMATA** la delibera n. 1 del 2021, con la quale è stato deciso di affidare allo Studio Legale SASPI-Fieldfisher l'incarico difensivo nell'interesse del Consorzio, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge e, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo Ente avverso il ricorso proposto dinanzi al T.A.R Veneto dalla ditta Gelmini Costruzioni S.r.l.;

**DATO ATTO** che con determinazione n° 14 del 26/01/2021 è stata impegnata la somma di € 11.672,96 (8.000 Euro, oltre RSG al 15%, CPA al 4% ed IVA.), come da preventivo indicativo.

**VISTA** le note inviate tramite e-mail in data 29 novembre e 9 dicembre, con le quali è stata segnalata la necessità di svolgere una maggiore attività in quanto, rispetto all'originario ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, erano sopravvenuti i seguenti fatti:

- la riconvocazione della Commissione;
- la dichiarazione di gara deserta;
- l'impugnazione di tale decisione da parte della società con un autonomo ricorso per motivi aggiunti;
- l'instaurazione di trattative con la controparte dirette a una soluzione transattiva della vertenza.

**POSTO IN EVIDENZA CHE** a seguito del ricorso per motivi aggiunti, lo studio Legale SASPI-Fieldfisher ha ritenuto necessario richiedere il pagamento anche dell'attività ulteriore, pari a un deposito documentale e a una memoria, oltre all'udienza avvenuta in data 15.12.2021, per una spesa di € 4.000,00 oltre RSG al 15%, IVA e CPA, determinata sulla base dell'originario preventivo inviato dallo Studio, seppure ribassata al fine di venire incontro alle esigenze dell'Istituto;

**VISTO** che l'attività svolta è effettivamente riconosciuta come rilevante e il preventivo era stato ritenuto congruo, anche alla luce dei parametri indicati dal D.M. 55/2014;

**VISTA** la deliberazione n° 02 del 12.03.2022 con la quale è stata approvato:

1. di procedere alla sottoscrizione di un accordo transattivo nei termini indicati in premessa, che consenta di definire la controversia di cui si tratta;
2. di dare atto che la liquidazione della somma a debito dell'Istituto avverrà, in un'unica rata, a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni a partire dalla data del deposito della sentenza che, a seguito della rinuncia al ricorso da parte di Gelmini Costruzioni avrà dichiarato l'estinzione della Controversia;

3. di dare mandato al Direttore alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali alla sottoscrizione medesima.
4. di autorizzarlo ad impegnare la spesa con proprio provvedimento sull'apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario

VISTA la e-mail dello studio legale dell'8 aprile 2022 con la quale, richiamando il preventivo di spesa in sede di incarico, ha ravvisato una spesa così suddivisa: € 1500,00 per la stesura dell'atto ed € 3.000,00 per le trattative più oneri accessori pari a euro 6.566,04

**VISTO** l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e il primo comma dell'art. 163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l'esercizio provvisorio che la gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

**Visto** il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Direttore - Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell'incarico;

**Visto** che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore - Responsabile Unico del Consorzio;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio;

## **DETERMINA**

Di impegnare per i motivi di cui alle premesse la spesa presunta di € pari a euro 6.566,04 IVA, oneri accessori e ritenuta d'acconto compresi, a favore dello Studio SASPI-Fieldfisher, sul fondo del **cap. 80** del bilancio del presente esercizio in corso di formazione;

codice CIG: [ZA63685320](#)

Di accertare la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

IL DIRETTORE

dot. Massimiliano Schivo

